



Mediazione familiare e diritto collaborativo: quali differenze?

Autore : Maria Elena Casarano

Data: 01/07/2014

La mediazione familiare e il diritto collaborativo possono coesistere ed avere obiettivi convergenti, ma rimangono due percorsi differenti.

Vi è mai capitato di guardare l'espressione di qualcuno la prima volta che ha varcato le aule di un Tribunale per veder trattata la propria causa, specie se riguardante questioni personali e familiari?

Si legge spesso sul suo volto un grande **senso di smarrimento e delusione**: nessun giudice che, al battito di un martello sul tavolo, è pronto a dedicare il giusto tempo al suo processo, ma piuttosto un ambiente caotico, fatto di pochi minuti rubati ad ascoltare le istanze di ciascuno, tra le decine di fascicoli che portano il peso di anni di attese, di lunghi rinvii e dei chili di inchiostro versati.

Non si tratta, però, di una strada a senso unico.

In particolare la **mediazione familiare [1]** e il **diritto collaborativo [2]** rappresentano due percorsi in grado di favorire il dialogo e far trovare alle parti in conflitto **soluzioni diverse dalla causa vera e propria**.



Ma come? E in che cosa si differenziano?

A chi è rivolta la mediazione familiare

La mediazione familiare è un percorso che offre a **chiunque** si trovi a vivere un momento di **conflitto familiare** (e perciò non solo a due coniugi) uno spazio e un tempo per ritrovare un dialogo rispettoso, un momento di ascolto reciproco, l'opportunità di far emergere i propri bisogni, riuscendo a guardare - al contempo - a quelli dell'altro.

Ruolo del mediatore

Tutto questo avviene alla presenza di un **terzo imparziale**, il mediatore appunto, che non è né un giudice, né uno psicoterapeuta, né uno psicologo, né un avvocato (e, se lo è, non ne riveste il ruolo in quel momento). Il **mediatore** è qualcuno che, a seguito di uno specifico percorso di formazione, ha imparato a fare un uso prezioso di alcuni strumenti, indispensabili per aiutare le parti in conflitto a **spogliarsi della maschera** che indossano ogni giorno per proteggere se stessi (come un po' tutti facciamo) e che finisce con cancellare le persone con i propri problemi.

Il mediatore deve essere capace di **accoglienza e imparzialità**, di **sentire** piuttosto che pensare, di **ascoltare** dando il giusto contenuto alle parole (troppo spesso cariche di rabbia), di **essere neutrale**, cioè capace di stare al contempo sia con uno che con l'altro, di dare **confidenzialità** agli incontri, facendo da un lato sentire ai mediati che possono farcela, dall'altro nel trasmettere loro la necessaria fiducia nei mediatori. Strumenti tutti questi necessari per affrontare diversi tipi di conflitto (quelli scolastici, sul luogo di lavoro, in ambito penale, intergenerazionali) perché, in realtà, anche se si sente parlare spesso di mediazione "familiare", la **mediazione in realtà è una sola**, perché i mediatori non guardano all'aggettivo che la accompagna (scolastica, penale, ecc.).

Il mediatore fa un po' da cassa di risonanza di ciò che accade nella stanza, specchiando le emozioni senza porsi l'obiettivo della risoluzione della crisi, bensì quello



della **restituire ai mediati una responsabilità** che appartiene solo a loro, proprio attraverso l'accettazione del conflitto.

L'avvocato fuori (e dentro) la stanza di mediazione

Nella stanza di mediazione l'avvocato non può entrare e non è neppure detto che ve ne sia uno; ben possono, infatti, le parti rivolgersi ad un **mediatore senza avere alcuna intenzione di farsi causa**, ma solo volendo risolvere un momento di crisi personale.

È importante, tuttavia, che quando un avvocato ci sia (cioè esista un procedimento giudiziario) egli sappia **rispettare i tempi** necessari a far procedere il percorso di mediazione e **sappia accogliere le soluzioni** che le parti siano riuscite a trovare insieme (per riportarle negli atti del processo), senza sminuirle o ostacolarle (cosa che, purtroppo non sempre avviene), ma solo traducendole con linguaggio giuridico.

In altre parole, gli avvocati dovrebbero sempre agire come se fossero stati davvero presenti nella stanza di mediazione, supportando le decisioni raggiunte dai propri clienti durante gli incontri.

Analogamente, nella stanza non entra neanche il giudice il quale, anche nel caso in cui abbia disposto l'invio in mediazione delle parti, potrà essere solo **informato dell'esito positivo o negativo** delle sedute ma non dei suoi contenuti, che resteranno confidenziali.

Il percorso collaborativo

Per illustrare la natura e le varie fasi del procedimento collaborativo, rinviamo alla lettura di questo articolo: "[Diritto Collaborativo: una terza via per separazione e divorzio. Gli accordi in mano alla coppia](#)".



Ci soffermiamo, invece, sull'aspetto che lo differenzia dalla mediazione familiare, cioè il fatto che chi decide di intraprenderlo deve aver già **scelto di rivolgersi all'autorità giudiziaria**.

Infatti, quando qualcuno decide di andare in giudizio **si rivolge**, per prima cosa a un **avvocato**, affinché tuteli i suoi interessi: i coniugi che decidono di separarsi o divorziare, il nonno che voglia veder tutelato il proprio diritto a frequentare i nipoti, la coppia che intenda regolamentare il mantenimento e l'affido di un figlio, non possono che individuare nell'avvocato il loro primo interlocutore.

Ruolo degli avvocati collaborativi...

Gli avvocati collaborativi non sono mediatori, né terzi imparziali, ma **tutelano gli interessi ciascuno del proprio cliente**, se pur adottando ed esigendo da quest'ultimo (attraverso la sottoscrizione di un contratto di collaborazione) il rispetto di precise regole: quelle della **riservatezza, della lealtà, della correttezza e della trasparenza delle informazioni** fornite, finalizzate al raggiungimento di un accordo che sarà di seguito trasfuso in un atto giudiziario a firma dei clienti.

Essi si pongono l'obiettivo comune di condurre le parti al raggiungimento di un accordo globale, soddisfacente e duraturo, dando il giusto peso ai molteplici **aspetti** che sempre abbracciano i problemi legati al conflitto familiare: non solo quindi quelli **finanziari**, ma anche quelli **psico-relazionali**, di riorganizzazione degli assetti familiari, quelli delle ripercussioni della lite sui figli e su tutti i componenti della famiglia.

...e degli altri professionisti collaborativi

Questo anche grazie al possibile (ma non sempre necessario) coinvolgimento di altri professionisti nell'ambito del percorso, (scelti a seconda del tipo di problematiche evidenziate dai clienti ai propri avvocati) quali psicologi ed esperti dell'infanzia, mediatori familiari, consulenti dell'ambito finanziario, tutti formati alla pratica collaborativa.

Essi, se coinvolti nel procedimento, resteranno terzi **neutrali rispetto alle parti "in**



conflitto”, se pur vincolati anch’essi ai medesimi principi di collaborazione (prima elencati).

L’avvocato dentro la stanza di mediazione

Quando avvocati e clienti siano convinti dell’importanza dell’intervento di un mediatore nel percorso collaborativo, in tal caso queste due figure **lavorano in team** per aiutare le parti a trovare le soluzioni più adatte alla loro situazione, senza che debba essere un giudice a farlo per loro.

Il diritto collaborativo costituisce una preziosa opportunità per chi decide di affrontare un procedimento giudiziario nel modo più rispettoso per se stessi e per la propria famiglia.

Esso, infatti, offre la possibilità di affrontare un momento delicato della propria vita (come un giudizio di separazione, ma non solo) avvalendosi dei preziosi strumenti offerti dalla mediazione familiare e da altre specifiche competenze professionali, ma avendo sempre al proprio fianco, la necessaria figura del proprio avvocato.

Note:

[1] L’istituto della mediazione familiare è stato espressamente introdotto in ambito giudiziario con l’art. 2 della legge n. 54/2006 (sull’affidamento condiviso) che ha previsto, dapprima all’art. 155 sexies cod. civ. che: *“Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti riguardo ai figli per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”*. Tale facoltà, a seguito dell’abrogazione dell’art. 155 sexies, è ora prevista all’art. 337 octies co. 2 cod. civ.

[2] Il diritto collaborativo è stato elaborato nel 1989 da un avvocato familiarista americano, Stuart Webb, che comprese che la soluzione giudiziaria nel divorzio era in grado di infliggere danni più gravi alle famiglie del divorzio stesso. Da allora questa pratica si è diffusa sempre più negli Stati Uniti e nel mondo.

Il diritto collaborativo costituisce una efficace alternativa alla lite giudiziaria; permette di separarsi con rispetto e in modo razionale, invertendo la logica antagonista su cui si basano i normali processi.



Una caratteristica della pratica collaborativa è rappresentata dall'impegno di tutte le parti coinvolte a non minacciare né intraprendere cause, ed impegnarsi in uno scambio aperto di ogni informazioni utile al raggiungimento di un accordo.

Autore immagine: 123rf com